

COMUNE DI LENTIAI

(Provincia di Belluno)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 26.10.2009, e successivamente modificato con D.C.C. n. 200 del 18.02.2013 – esecutiva.

Emanato dal Sindaco il 26.02.2013

Entrato in vigore il 14.03.2013

Parte I
CONSIGLIO COMUNALE

Titolo I
ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si precisa come segue il significato dei seguenti termini:

- a) Comune: Comune di Lentiai.
- b) Sindaco: Sindaco del Comune.
- c) Presidente: il soggetto che presiede il Consiglio Comunale in base al regolamento.
- d) Consiglio comunale: Consiglio comunale del Comune.
- e) Giunta Comunale: Giunta Comunale del Comune.
- f) Consiglieri: i componenti del Consiglio comunale.
- g) Messo Comunale: dipendente del Comune incaricato di tale mansione.
- h) Statuto: Statuto del Comune.
- i) Regolamento: il presente regolamento.
- j) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 : D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

2. Gli articoli citati senza alcun riferimento devono intendersi riferiti al regolamento.

Art. 2
Oggetto del Regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni legislative in materia, dallo Statuto e dal regolamento.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, se possibile in base ai principi generali dei predetti disposti normativi.

Art. 3
Interpretazione del regolamento

1. Quando lo ritenga opportuno, il Presidente può

sospendere brevemente la seduta e riunire i Capi Gruppo, per sentire il loro parere non vincolante sull'interpretazione del regolamento.

Art. 4

Durata in carica del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 5

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di norma, nella Sede Municipale.

2. Il Sindaco può però anche stabilire che l'adunanza si tenga in un edificio ubicato nell'ambito del territorio del Comune o, eccezionalmente, in un luogo al di fuori del territorio del Comune quando, a suo avviso, vi sono ragioni che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio comunale in tale luogo.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione e nel verbale delle deliberazioni.

4. Nel giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede in cui si tiene la stessa viene esposta la Bandiera Italiana, la Bandiera dell'Unione Europea e la Bandiera della Regione Veneto.

5. La parte principale della sala ove si tiene l'adunanza, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, cercando di assicurare allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio comunale.

Capo II

IL PRESIDENTE DELLE ADUNANZE

Art. 6

Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella

elezione a tale carica ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri; a parità di voti è quello più anziano di età.

2. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita le funzioni attribuite dalle norme al Consigliere anziano, quello che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo il criterio sopra precisato.

Art. 7

Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Consigliere anziano.

Art. 8

Compiti e poteri

1. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento del Consiglio comunale, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento; in particolare si avvale nei limiti previsti dalla legge, dell'ausilio degli agenti di pubblica sicurezza eventualmente presenti.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio comunale, dei singoli Consiglieri, del Segretario Comunale e del Revisore dei Conti ove presente.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 9

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituire Gruppi consiliari.
2. Ciascun Gruppo consiliare deve essere formato da almeno due Consiglieri. Il Consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in gruppo.
3. Per costituirsi in gruppo i consiglieri devono trasmettere al Sindaco e al Segretario comunale una comunicazione sottoscritta contenente : il nome del Capo gruppo, il contrassegno nominativo del gruppo, oltre che i nominativi dei consiglieri aderenti al gruppo stesso. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capo gruppo.
4. In caso di mancata comunicazione di costituzione di gruppo, sono considerati automaticamente costituiti, i gruppi corrispondenti alle liste con consiglieri risultati eletti e Capo gruppo è considerato il candidato a Sindaco di ciascuna lista.
5. Ciascun consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza. La dissociazione deve avvenire su un atto fondamentale del Consiglio comunale o per motivi di grave divergenza sulle scelte della linea politica adottata dal Gruppo di appartenenza. I consiglieri che si dissociano e non dichiarano di aderire ad altro Gruppo, possono costituire un Gruppo autonomo, formato anche questo da almeno due persone.
6. Il Consigliere che intende distaccarsi dal gruppo di appartenenza e aderire ad altro gruppo, deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo gruppo del gruppo nel quale confluisce.
7. Il Consigliere che non aderisce ad alcun gruppo o che si distacca dal gruppo di appartenenza e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
8. Ai gruppi consiliari viene assicurata la possibilità di procedere alla consultazione degli atti amministrativi e, compatibilmente con le esigenze d'ufficio, assumere dagli uffici notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato di Consigliere.

Art. 10
Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente, concorrendo a definire secondo le modalità del regolamento, gli elementi che risultino utili per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, argomenti che ritenga di particolare interesse o delicatezza.

3. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal Consiglio comunale con appositi incarichi.

4. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.

5. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, nel caso siano impossibilitati a intervenire personalmente. Il consigliere delegato interviene alla riunione, previa presentazione al Presidente della conferenza della delega scritta del proprio Capo gruppo.

6. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, da un componente della conferenza all'uopo incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione.

Titolo II
I CONSIGLIERI

Capo I
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 11
Convalida degli eletti

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale, ovvero, in caso di surrogazione,

non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione dei Consiglieri, il Consiglio comunale prima di deliberare qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. All'adunanza possono partecipare e intervenire i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 12 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

3. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta al protocollo.

4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

Capo II DIRITTI

Art. 13 Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere, nel rispetto dello Statuto e con i limiti e la procedura stabiliti dal regolamento, ha diritto di:

a) presentare per iscritto interrogazioni;

- b) presentare per iscritto mozioni;
- c) ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, visione e copia di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

2. In ciascuna adunanza, non sono trattate più di due interrogazioni/mozioni per ciascun consigliere comunale.

Art. 14 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta per iscritto al Sindaco o agli Assessori per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi o i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

2. È facoltà del proponente ovvero del primo sottoscrittore, di ritirare le interrogazioni mediante comunicazione scritta presentata prima della risposta.

3. Le interrogazioni sono fatte pervenire al protocollo esclusivamente per iscritto. Il consigliere proponente o il primo firmatario, possono chiedere che alle stesse sia data risposta, verbalmente in Consiglio comunale o, in alternativa, con lettera scritta indirizzata al proponente o al primo firmatario. Qualora si chieda la risposta verbale in Consiglio comunale e tale organo non debba essere riunito nei 30 giorni successivi, il Sindaco risponde con lettera scritta indirizzata al proponente o al primo firmatario.

4. L'esame delle interrogazioni alle quali rispondere verbalmente in Consiglio comunale avviene, di norma, nell'ordine cronologico di presentazione, salva diversa decisione del Presidente.

5. Ove la risposta all'interrogazione sia data in Consiglio Comunale non è ammessa discussione sull'oggetto delle interrogazioni, limitandosi il consigliere interrogante a dichiararsi "soddisfatto", "insoddisfatto" o "parzialmente soddisfatto" della risposta, indicandone, se ritiene, i motivi, per un tempo massimo di 5 minuti.

6. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento

iscritto all'ordine del giorno della stessa seduta possono essere trattate al momento della discussione dell'argomento al quale si riferiscono, qualora il Presidente lo ritenga utile ai fini dell'organicità nella gestione della trattazione dei punti della seduta consiliare.

Art. 15

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta rivolta al Consiglio comunale e finalizzata ad impegnare il Comune su una determinata problematica di interesse locale.

2. E' facoltà del primo sottoscrittore della mozione, ritirare la stessa prima della sua trattazione in Consiglio comunale.

3. Per la trattazione delle mozioni, si seguono le modalità previste per le normali proposte di deliberazione.

Art. 16

Richiesta di convocazione del Consiglio comunale

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al comma 1. decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco e deve intendersi come termine perentorio entro il quale deve materialmente essere ricompresa la data della riunione del Consiglio comunale.

3. La richiesta deve essere formulata per scritto ed accompagnata dalla proposta di deliberazione che si chiede venga messa in discussione. La proposta deve contenere gli elementi essenziali atti a qualificarla come tale : premessa, motivazione, dispositivo. Sulla proposta devono essere acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio comunale, di cui al comma 1, previa diffida, provvede il Prefetto.

Capo III

DOVERI

Art. 17
Domicilio

1. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio geografico comunale, presso il quale vengono effettuate tutte le comunicazioni connesse alla carica di Consigliere.

2. L'elezione di domicilio avviene con dichiarazione scritta inviata al Sindaco. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente al consigliere i documenti ricevuti.

3. Fino alla elezione di domicilio di cui al comma 2 tutte le comunicazioni connesse alla carica di consigliere sono effettuate presso la residenza del consigliere, o se residente fuori del territorio del Comune, mediante deposito presso la Sede Municipale.

Art. 18
Segreto d'ufficio

1. I Consiglieri hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Capo IV
ASSESSORE NON CONSIGLIERE

Art. 19
Assessore non Consigliere

1. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello del voto, spettante a tutti gli Assessori.

2. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 20

Diritti e Doveri

1. L'Assessore non Consigliere con la nomina, acquisisce gli stessi diritti e doveri attribuiti dal regolamento ai Consiglieri.

Capo V

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 21

Permessi e aspettative

1. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 22

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 23

Partecipazione alle adunanze

1. I componenti del Consiglio comunale sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio comunale e se non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con le modalità di approvazione delle proposte di deliberazione

2. Allo scopo i Consiglieri devono far pervenire, prima dell'inizio della seduta, la giustificazione dell'eventuale assenza al Sindaco, allo scopo di permettere a quest'ultimo di darne notizia al Consiglio comunale.

3. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione verbale, fatta al Consiglio comunale da un altro consigliere allo scopo informato. Dell'avvenuta giustificazione viene presa nota a verbale.

4. Qualora almeno un terzo dei Consiglieri intendano contestare la fondatezza delle giustificazioni presentate,

presentano motivata proposta di delibera entro trenta giorni dalla data del Consiglio comunale.

Art. 24
Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla deliberazione riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. L'obbligo di cui al comma 1. non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi nei quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti e affini fino al quarto grado.

3. I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere dell'interesse dei corpi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 25
Responsabilità personale

1. Il Consigliere è personalmente responsabile dei voti espressi sui provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.

Capo VI
NOMINE ED INCARICHI
AI CONSIGLIERI

Art. 26
Nomine e designazioni di Consiglieri

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni che siano ad esso espressamente riservati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale provvede a definire gli

indirizzi in base ai quali il Sindaco dispone la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale che li ha designati continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei loro successori.

Art. 27

Deleghe del Sindaco ad Assessori

1. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia; la revoca o la modifica di deleghe da parte del Sindaco verrà comunicata al Consiglio comunale.

2. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni dal parte del delegato cessa dal momento della comunicazione del provvedimento di revoca al delegato.

Art. 28

Deleghe del Sindaco a Consiglieri

1. Il Sindaco può altresì incaricare uno o più consiglieri di seguire determinate materie o dell'esame di singole problematiche ovvero di coadiuvare l'attività dei componenti della Giunta comunale nei settori di competenza; analogamente può costituire un "ufficio di staff del Sindaco", composto anche da soggetti non consiglieri, con lo scopo di coadiuvare l'attività amministrativa del Sindaco.

2. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni dal parte del delegato cessa dal momento della comunicazione del provvedimento di revoca al delegato.

Titolo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I CONVOCAZIONE

Art. 29 Avviso di convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri comunali è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da recapitare a ciascun componente presso il domicilio di cui all'art. 17, oppure mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, secondo la preferenza espressa da ogni Consigliere.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove si terrà la stessa. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora d'inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi della medesima adunanza. Nell'avviso deve essere inoltre precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza si svolge in sessione ordinaria o straordinaria e se viene convocata d'urgenza.

4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, sono considerate straordinarie tutte le altre.

5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza; in ogni caso è assicurata la conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Art. 30 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco stabilire, modificare o revocare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.

3. È fatto obbligo di convocare il Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla richiesta scritta del Revisore

dei conti, per la discussione delle gravi irregolarità nella gestione dallo stesso eventualmente riscontrate.

4. Sono elencati distintamente nell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorre tale condizione. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

5. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 31

Consegna avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato a mezzo di messo comunale o a mezzo servizio postale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax o a mezzo telegramma. In alternativa l'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, qualora il Consigliere vi abbia espressamente acconsentito, fornendo un recapito personale. In caso di grave urgenza, lo stesso può essere fatto anche a mezzo telefono, purchè direttamente al consigliere.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale è altresì inviato al domicilio del Revisore dei conti, con lettera o a mezzo fax o a mezzo telegramma. In alternativa l'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, qualora il Revisore vi abbia espressamente acconsentito, fornendo un recapito personale. In caso di grave urgenza, lo stesso può essere fatto anche a mezzo telefono, purchè direttamente al Revisore dei conti.

3. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

Art. 32

Termini avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione per le adunanze di prima e di seconda convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri, per le sessioni ordinarie almeno cinque giorni interi e

liberi prima di quello stabilito per la riunione e per le sessioni straordinarie almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Sono fatti salvi gli eventuali diversi termini stabiliti da altre norme per determinati argomenti.

2. Nel termine di cui al comma 1 sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debba integrare l'ordine del giorno con argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

Art. 33

Pubblicazione ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

2. Analogamente l'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle sessioni ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo Pretorio.

3. Allo scopo di dare massima pubblicità alla seduta e favorire la partecipazione della popolazione, il Sindaco può disporre che copia dell'ordine del giorno delle adunanze:

a) sia inviato agli organi d'informazione della stampa e radio-televisione;

b) sia inviato agli esercizi pubblici che si rendano disponibili ad esporlo o a metterlo a disposizione del pubblico;

c) sia affisso nelle bacheche comunali ubicate sul territorio;

d) sia comunicato alle Forze dell'Ordine.

4. Il Sindaco può inoltre disporre altre forme di pubblicità ritenute opportune in relazione all'importanza degli argomenti da trattare.

Capo II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 34
Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso la sede del Comune almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio comunale, ad eccezione di quelli relativi all'approvazione di proposte di deliberazione inerenti al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione, per i quali si rinvia alla disciplina del "Regolamento comunale di contabilità". Per la varianti al P.A.T.I., gli atti devono essere depositati almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

2. Gli atti relativi alle adunanze, convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso la sede del Comune almeno dodici ore prima della riunione del Consiglio comunale.

3. Gli atti depositati possono essere consultati dai Consiglieri nelle ore d'ufficio.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 35
Votazioni - Consiglieri scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Sindaco può designare due Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente.

3. L'assistenza degli scrutatori, nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti, è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 36
Prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri

assegnati, senza computare il Sindaco ai fini del calcolo del quorum.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, ed eseguito ulteriormente l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione.

5. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando su richiesta di un Consigliere accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 40 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 37 Seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni

sono valide purché intervenga almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale, senza computare il Sindaco ai fini del calcolo del quorum.

3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e i termini previsti per la prima convocazione.

4. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

5. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali punti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.

6. Nel caso di punti volontariamente rinviati dal Presidente per la trattazione ad una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 38

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 39.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze assembleari pubbliche.

Art. 39

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando, ad avviso del Sindaco, vengono trattati

argomenti che comportano apprezzamenti sulla moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze, che richiedono valutazioni sulle qualità morali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni di cui al comma 1, il Presidente interrompe i Consiglieri invitandoli a concludere l'intervento, se questi continuano con le citate valutazioni li interrompe mettendo ai voti la proposta, senza ulteriori interventi.

4. Nel caso di cui al precedente comma, il Presidente può anche stabilire il passaggio dell'adunanza in seduta segreta per permettere di continuare il dibattito. In tale caso, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio comunale escano dall'aula.

Art. 40

Adunanze informali

1. Quando lo ritiene opportuno, il Sindaco può convocare l'adunanza informale del Consiglio comunale.

2. A tali adunanze oltre ai Consiglieri, possono essere invitati dal Sindaco: parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni del volontariato, sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere, ovvero persone ritenute esperte nella materia.

3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei soggetti sopra individuati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze informali del Consiglio comunale non possono essere adottate, neppure in linea di massima, deliberazioni od assunti impegni che comportino spese a carico del Comune.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 41

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno diritto di esprimere valutazioni, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico- amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata di altri Consiglieri o di altre persone e in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di cattiva intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente lo interrompe, passando la parola ad altri Consiglieri che eventualmente chiedono di intervenire, ponendo successivamente in votazione la proposta.

Art. 42

Assegnazione dei posti

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione dei posti viene effettuata dal Sindaco o, su richiesta di un gruppo, dalla Conferenza dei Capi gruppo. In caso di mancato accordo unanime della Conferenza decide il Sindaco.

Art. 43

Discussione

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio comunale.

2. I Consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

3. Solo al Presidente è permesso togliere motivatamente

la parola ad un Consigliere o interrompere chi sta parlando, per fare dei richiami al rispetto del regolamento.

4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

Art. 44 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio comunale.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale o rechi disturbo allo stesso.

3. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito al comma 1, può ordinare l'allontanamento dalla sala delle persone che disturbano fino al termine dell'adunanza.

4. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio comunale sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 45 Ammissione in aula di rappresentanti di enti, dipendenti del Comune o consulenti

1. Il Sindaco può invitare all'adunanza consiliare i dipendenti del Comune o di altri Enti, perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario per il proficuo sviluppo della seduta.

2. Il Sindaco può altresì invitare a partecipare alla adunanze, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto del Comune, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Può inoltre invitare parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni del volontariato, sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco, dagli Assessori o dai Consiglieri, i predetti dipendenti e consulenti, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 46

Partecipazione Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 47

Trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, anche in sede di adunanza, per decisione del Presidente.

Art. 48

Proposte di emendamento

1. Su ogni punto all'ordine del giorno, possono essere presentati emendamenti nella forma di proposta di delibera.

2. Gli emendamenti possono essere presentati dai Consiglieri; i proponenti possono ritirare gli emendamenti mediante comunicazione al Presidente, purché prima della votazione.

3. Gli emendamenti si votano nell'ordine stabilito dal Presidente; è facoltà del Presidente mettere ai voti separatamente o in forma congiunta, gli emendamenti ad una

stessa proposta di delibera, presentati da un medesimo consigliere.

4. Sugli emendamenti devono essere acquisiti i pareri di cui all'art.49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

5. Gli emendamenti, a pena di inammissibilità, devono essere presentati per iscritto, almeno 24 ore prima della seduta consiliare nelle ore d'ufficio al Protocollo del Comune. Nel caso di adunanze convocate d'urgenza gli emendamenti sono presentati almeno 12 ore prima della seduta. Le modifiche di cui all'art. 174 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, devono essere depositate per iscritto al protocollo almeno due giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio. Gli emendamenti presentati oltre i citati termini sono dichiarati inammissibili.

6. Gli emendamenti sono messi ai voti prima della votazione finale sulle proposte di deliberazione.

7. Discussi e votati gli emendamenti, il testo definitivo della proposta di deliberazione viene posto in votazione come risultante dagli emendamenti approvati.

8. Il Presidente, prima della votazione finale e senza necessità di alcuna votazione, può modificare la proposta di delibera dandone comunicazione al Consiglio comunale, esclusivamente allo scopo di correggere errori materiali contenuti nella proposta stessa.

Art. 49

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, contenuta nel tempo massimo di dieci minuti, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun Consigliere può parlare per una sola volta e per non più di cinque minuti. Il relatore ha facoltà di replica alle osservazioni per complessivi cinque minuti.

3. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, e dopo la eventuale replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

4. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo, indicato dal capogruppo, e per la durata non superiore per ciascuno, a cinque minuti.

5. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni relative : allo Statuto; all'approvazione del bilancio di previsione e all'approvazione del rendiconto di gestione; alle varianti al P.A.T.I.

Art. 50

Rinvio - Sospensione dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara tolta la riunione.

2. Il Presidente, considerata la lunghezza della seduta, può decidere di rinviare i lavori ad altra seduta. Analogamente, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, può decidere anche in sede di adunanza, il rinvio ad altra seduta di singoli punti iscritti all'ordine del giorno.

3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può decidere la sospensione della seduta per periodi di tempo non superiori a 50 minuti; in tal caso ne dà comunicazione al Consiglio comunale indicando l'ora di ripresa dei lavori. La richiesta di sospensione può essere formulata anche dai Capigruppo e sulla stessa decide il Presidente senza discussione.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art. 51

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale e può richiedere al Presidente di intervenire.

Art. 52

Astensione del Segretario

1. Il Segretario comunale ha l'obbligo di allontanarsi

dalla sala delle adunanze durante la discussione e il voto della proposta deliberazione, che riguarda liti o contabilità sue proprie verso il Comune, o verso stabilimenti amministrati ovvero soggetti ad amministrazione o vigilanza comunale; come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 53
Il verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza, è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale, attraverso le deliberazioni adottate.

2. Al verbale provvede il Segretario comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti da lui indicati.

3. Il Segretario comunale può avvalersi di strumenti di registrazione magnetica delle immagini e/o della voce, eventualmente depositando i supporti magnetici agli atti e citandoli come parte integrante del verbale; in quest'ultimo caso, ove si avvalga di tale facoltà, gli stessi devono intendersi come integralmente trascritti e sono accessibili ai consiglieri.

4. Il verbale costituisce il resoconto breve e succinto dell'andamento della seduta consiliare, e riporta il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

5. Il Segretario comunale può non riportare nel verbale gli interventi non attinenti l'ordine del giorno in discussione. Solo quando gli interessati ne facciano richiesta i loro interventi vengono necessariamente riportati a verbale, purché il relativo testo sia fatto pervenire per scritto al Segretario comunale prima della chiusura della seduta.

6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono iscritte a verbale.

7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da

non indicare particolari che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Art. 54
Verbale - Approvazione

1. I verbali dell'adunanza sono ordinati numericamente secondo l'ordine di discussione, e sono iscritti dal Sindaco per l'approvazione, come autonomo punto all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

2. Ogni Consigliere può richiedere modifiche ai verbali, con le modalità di presentazione degli emendamenti, proponendo per scritto quanto si intende che sia cancellato, inserito o modificato nel verbale; le richieste presentate in altra forma sono dichiarate inammissibili. Qualora uno stesso consigliere proponga diversi emendamenti relativi ad uno stesso verbale, gli stessi sono messi in approvazione mediante un'unica votazione.

3. Nella discussione delle proposte di cui al comma 2, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

4. Delle proposte di modifica o di integrazione approvate si prende atto nel verbale.

Art. 55
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni assembleari sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

2. Il Messo comunale cura e certifica l'affissione e l'avvenuta pubblicazione delle deliberazioni suddette.

Titolo IV
LE DELIBERAZIONI

Capo I

Competenza del Consiglio comunale

Art. 56 Indirizzo e controllo

1. Il Consiglio comunale, nelle materie di competenza, è l'organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli atti ad esso attribuiti dalle vigenti disposizioni normative.

3. Il Consiglio comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio comunale, salvo quanto previsto dall'art. 42 comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esclusivamente per le variazioni di bilancio.

Art. 57 Pareri deliberazioni

1. Su ogni proposta di deliberazione devono essere acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace

Art. 58 Revoca - Modifica

1. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica o integrazione delle proprie deliberazioni.

2. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare o integrare la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

3. Nel caso in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche o integrazioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino danno a terzi per

effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II **LE VOTAZIONI**

Art. 59 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate esclusivamente quando sono prescritte dalla legge e nei casi in cui il Presidente decida per tale modalità di votazione.

3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

4. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

5. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami del Presidente alle disposizioni del regolamento, relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 60 Votazioni in forma palese per alzata di mano

1. Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

2. Controllato l'esito della votazione, il Presidente proclama il risultato.

3. La votazione è soggetta a controprova, nel caso il numero totale dei voti non risulti corrispondente a quello dei presenti.

Art. 61

Votazione in forma palese per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, dallo Statuto, o per decisione del Presidente.

2. Il Presidente precisa al Consiglio comunale il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario e di "astenuto", quale voto di astensione sulla proposta medesima.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce; il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente.

4. La votazione è soggetta a controprova, nel caso il numero totale dei voti non risulti corrispondente a quello dei presenti.

Art. 62

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede le stesse sono predisposte, con a tergo impresso un timbro finalizzato ad autenticarle, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.

3. Le schede bianche e le schede nulle non sono computate nel numero dei votanti ai fini di determinare la maggioranza.

4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

5. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza della minoranza, la designazione dei membri avviene col sistema del voto limitato. Allo scopo inoltre di evitare che la maggioranza o la minoranza interferiscano nella nomina dei soggetti che non sono di propria competenza, il Presidente può disporre che la votazione avvenga in due distinte urne.

6. Ciascun Consigliere può essere invitato dal Presidente a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi o ad esprimere con un "si" l'accoglimento della proposta di delibera o dei nominativi proposti dai Capi gruppo Consiliari, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto, si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio comunale il risultato.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quello degli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti espressi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 63 Esito delle votazioni

1. Salvo per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, non computando tra questi gli astenuti. Se il numero dei votanti citati è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

3. Parimenti è computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

4. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve

allontanarsi dai banchi del Consiglio comunale al momento del voto.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle non vanno computate nel numero dei votanti ai fini di determinare la maggioranza.

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti ovvero il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 64

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Parte II

COMMISSIONI CONSILIARI

Titolo I
COMMISSIONI

Capo I
NORME GENERALI

Art. 65
Costituzione e composizione

1. Nelle Commissioni di cui al presente titolo è garantita in ogni caso la presenza della minoranza.

2. Il rifiuto di un gruppo consiliare di designare il proprio rappresentante, non incide sulla regolarità di costituzione della Commissione.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Commissario, il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

Art. 66
Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione è il consigliere eletto dal Consiglio Comunale con il numero maggiore di voti, o in caso di parità, il più anziano.

2. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta.

3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta motivando l'eventuale diniego.

4. Le convocazioni di cui ai precedenti comma sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno un giorno libero prima di quello in cui si tiene l'adunanza, oppure con avviso telefonico ai componenti della Commissione, oppure con autoriconvocazione della stessa prima della fine della

riunione. In alternativa l'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, qualora il componente della Commissione vi abbia espressamente acconsentito, fornendo un recapito personale.

Art. 67

Funzionamento delle Commissioni

1. Le Commissioni decidono validamente a scrutinio palese con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

2. Il componente della Commissione che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, funzionari, esperti, rappresentanti di organismi associativi e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Quando motivi di opportunità, legati all'importanza del problema esaminato, lo richiedano, il Presidente può disporre che la seduta della Commissione sia pubblica.

Art. 68

Segreteria delle Commissioni

Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni del Segretario delle Commissioni sono svolte da un membro della stessa designato dal Presidente.

2. Spetta al segretario organizzare tempestivamente gli adempimenti di cui all'art. 66. Il Segretario provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto congiuntamente al Presidente e ai componenti della commissione.

3. Il Presidente di ciascuna Commissione cura periodicamente la redazione di un comunicato che illustra i lavori effettuati dalla Commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sui principali argomenti trattati. Sono esclusi riferimenti, anche se richiesti, alle posizioni assunte dai componenti della Commissione. Il

comunicato è inviato alla Giunta Comunale.

Capo II TIPOLOGIA DI COMMISSIONI

Art. 69 Costituzione - Durata

1. Il Consiglio comunale può costituire con apposita deliberazione nel proprio seno Commissioni Permanenti, per l'esame preliminare degli atti preparatori di provvedimenti deliberativi, con una competenza specifica nelle varie materie.

2. Le Commissioni Permanenti durano in carica fino alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

3. Ogni commissione permanente è composta di tre consiglieri, due nominati dalla maggioranza e uno designato dalle minoranze consiliari.

Art. 70 Commissioni d'indagine

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno, su proposta di almeno un quinto dei consiglieri, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. La proposta deve indicare l'argomento dell'indagine e deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le commissioni d'indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio comunale le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva al loro deposito.

4. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza consiliare. La presidenza della commissione è attribuita al commissario nominato dalla

minoranza.

Art. 71
Commissioni consultive

1. Il Consiglio comunale può altresì istituire commissioni consultive su specifici argomenti o iniziative.

2. La delibera istitutiva stabilisce la composizione della commissione che può anche non essere composta da consiglieri, la composizione numerica e i compiti della stessa. In ogni caso è garantita la presenza di un membro designato dalle minoranze consiliari.

Parte III
DISPOSIZIONI FINALI E ALLEGATI

Art. 72
Disposizioni finali

1. A scopo meramente esemplificativo si allegano sub A, B, C, rispettivamente gli schemi di proposta di delibera, di proposta di emendamento, di interrogazione.

2. Per quanto non previsto dal regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni normative sovraordinate.

ALLEGATO B)

FAC-SIMILE EMENDAMENTO

Al Signor
SINDACO
del Comune di:

OGGETTO: Emendamento al punto n.____ all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del
_____ ad oggetto: “_____”.

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di Consigliere Comunale, propone, ai sensi dell'art. 48 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni”, il seguente emendamento alla proposta di delibera in oggetto specificata:

(Esempi di emendamento:

- *Sostituire il punto 3. del dispositivo con il seguente: _____*
- *Cancellare il punto n. 2 del dispositivo.*
- *Al punto n. 4 del dispositivo dopo le parole _____ aggiungere le parole _____*
- *Le parole “xxxxxx” della premessa, siano sostituite dalle seguenti “yyyyyyy”)*

Il Consigliere

luogo e data, _____

ALLEGATO C)

FAC-SIMILE INTERROGAZIONE

Al Signor
SINDACO
del Comune di:

OGGETTO: Interrogazione.

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di Consigliere Comunale, con la presente, ai sensi dell'art. 14 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni", chiede: _____

Il Consigliere

luogo e data, _____

-INDICE-

Parte I CONSIGLIO COMUNALE

Titolo I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

Art. 2
Oggetto del Regolamento

Art. 3
Interpretazione del regolamento

Art. 4
Durata in carica del Consiglio comunale

Art. 5
La sede delle adunanze

Capo II IL PRESIDENTE DELLE ADUNANZE

Art. 6
Consigliere anziano

Art. 7
Presidenza delle adunanze

Art. 8
Compiti e poteri

Capo III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 9
Gruppi Consiliari

Art. 10
Conferenza dei Capigruppo

Titolo II I CONSIGLIERI

Capo I INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 11
Convalida degli eletti

Art. 12
Dimissioni

Capo II DIRITTI

Art. 13
Diritti dei Consiglieri

Art. 14
Interrogazioni

Art. 15
Mozioni

Art. 16
Richiesta di convocazione del Consiglio comunale

Capo III DOVERI

Art. 17
Domicilio

Art. 18
Segreto d'ufficio

Capo IV ASSESSORE NON CONSIGLIERE

Art. 19
Assessore non Consigliere

Art. 20
Diritti e Doveri

Capo V ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 21
Permessi e aspettative

Art. 22
Divieto di mandato imperativo

Art. 23
Partecipazione alle adunanze

Art. 24
Astensione obbligatoria

Art. 25
Responsabilità personale

Capo VI
NOMINE ED INCARICHI
AI CONSIGLIERI

Art. 26
Nomine e designazioni di Consiglieri

Art. 27
Deleghe del Sindaco ad assessori

Art. 28
Deleghe del Sindaco a consiglieri

Titolo III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
CONVOCAZIONE

Art. 29
Avviso di convocazione

Art. 30
Ordine del giorno

Art. 31
Consegna avviso di convocazione

Art. 32
Termini avviso di convocazione

Art. 33
Pubblicazione ordine del giorno

Capo II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 34
Deposito degli atti

Art. 35
Votazioni - Consiglieri scrutatori

Art. 36
Prima convocazione

Art. 37
Seconda convocazione

Capo III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 38
Adunanze pubbliche

Art. 39
Adunanze segrete

Art. 40
Adunanze informali

Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 41
Comportamento dei Consiglieri

Art. 42
Assegnazione dei posti

Art. 43
Discussione

Art. 44
Comportamento del pubblico

Art. 45
Ammissione in aula di rappresentanti di enti, dipendenti del Comune o consulenti

Art. 46
Partecipazione Revisore dei Conti

Capo V ORDINE DEI LAVORI

Art. 47
Trattazione degli argomenti

Art. 48
Proposte di emendamento

Art. 49
Discussione - Norme generali

Art. 50
Rinvio – Sospensione dell'adunanza

Capo VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE

Art. 51
La partecipazione del Segretario all'adunanza

Art. 52
Astensione del Segretario

Art. 53
Il verbale dell'adunanza

Art. 54
Verbale - Approvazione

Art. 55
Pubblicazione delle deliberazioni

Titolo IV LE DELIBERAZIONI

Capo I Competenza del Consiglio comunale

Art. 56
Indirizzo e controllo

Art. 57
Pareri deliberazioni

Art. 58
Revoca - Modifica

Capo II LE VOTAZIONI

Art. 59
Modalità generali

Art. 60
Votazioni in forma palese per alzata di mano

Art. 61
Votazione in forma palese per appello nominale

Art. 62
Votazioni segrete

Art. 63
Esito delle votazioni

Art. 64
Deliberazioni immediatamente eseguibili

Parte II COMMISSIONI CONSILIARI

Titolo I COMMISSIONI

Capo I NORME GENERALI

Art. 65
Costituzione e composizione

Art. 66
Presidenza e convocazione delle Commissioni

Art. 67
Funzionamento delle Commissioni

Art. 68
Segreteria delle Commissioni
Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

Capo II
TIPOLOGIA DI COMMISSIONI

Art. 69
Costituzione - Durata

Art. 70
Commissioni d'indagine

Art. 71
Commissioni consultive

Parte III
DISPOSIZIONI FINALI E ALLEGATI

Art. 72
Disposizioni finali

Allegati : A-B-C
